



SENT - 242/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Anna Bombino Consigliere

Quirino Lorelli Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **RG 61260** per ricorso in materia pensionistica presentato da**xx**, nato a xx, residente in xx

xx, CF xx,

rappresentato e difeso dall'avv. Claudio PARISI (CF

PRSCLD75L03G793J) in virtù di procura speciale rilasciata su foglio

separato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla Via

del Serafico nr 106 presso l'Avv. Giuseppe Torre (con richiesta di

ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo

p.e.c. claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax

08119570269)

-ricorrente-**contro**

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, (C.F. 80078750587) in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede legale dell'ente in Roma alla Via Ciro il Grande nr 21;

-resistente-

e

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Gestione Cassa Pensioni Dip. dello Stato, Gestione ex INPDAP, subentrato all'INPDAP ex art 21 d.l. 201/11 convertito in legge n. 214/11), (C.F. 80078750587), in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi, nr 55;

-resistente-

nonché

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Gestione Cassa Pensioni Dip. Dello Stato, Gestione ex INPDAP, subentrato all'INPDAP ex art 21 d.l. 201/11 convertito in legge n. 214/11), (C.F. 80078750587), in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la filiale di coordinamento di Napoli-Vomero, via Guantai ad Orsolona;

-resistente-

e

Ministero della Difesa, in persona del Ministro e/o legale rappresentante pro tempore, Via XX Settembre 8 - 00187 Roma, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi -

resistente-

e

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'arma dei Carabinieri,

Centro Nazionale Amministrativo, in persona del legale rapp.te pro tempore, Viale Benedetto Croce, 380 Chieti, leg.te dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi

-resistente-

per l'esecuzione

della sentenza nr. 291/2022 della Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

VISTO il ricorso per ottemperanza della richiamata sentenza;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché la dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa e l'avv. Giuseppina Giannico per l' I.N.P.S.

FATTO

1. Ricorso in primo grado.

Il sigxx, graduato dei Carabinieri in congedo, adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione della parte retributiva della pensione mista ai sensi dell'art 54 D.P.R. 1092/73 in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8.8. 1995, n. 335, alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a quindici anni.

2. Sentenza n.3/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte di conti per la regione Campania.

Con sentenza n. 3/2020, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania ha riconosciuto il diritto del ricorrente:

- alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973
- e per l'effetto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con compensazione delle spese.

3. Appello principale del Ministero della Difesa e appello incidentale dell'INPS.

Avverso la richiamata sentenza n. 3/2020, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania il Ministero della Difesa proponeva appello principale e l'INPS appello incidentale deducendo la *“Violazione dell'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”*.

In particolare, dopo aver sottolineato che il sig. xx alla data del 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, reputava che l'applicazione dell'aliquota di rendimento unitaria prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 fosse riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con una anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni di servizio e non anche ai soggetti collocati a riposo con un'anzianità di servizio maggiore.

L'appello principale censurava la sentenza di primo grado anche per violazione del divieto di bis in idem, essendosi verificata secondo

l'appellante una doppia valorizzazione di una parte della stessa anzianità di servizi a fini contributivi.

Con l'appello principale veniva domandata anche la sospensione dell'esecutività della sentenza, a fronte della quale veniva emessa l'ordinanza n. 2/2021

Di poi l'appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

4. Sentenza nr. 291/2022 della Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

Il Collegio, disposta la riunione degli appelli proposti, osservava che la questione concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Tale situazione comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del “*regime misto*” in applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995.

Invero, il giudice di secondo grado evidenziava che la materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate a decidere - ai fini della corretta ed uniforme interpretazione dell'articolo 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - in ordine alla seguente questione di massima: “*se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato*

a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

Il relativo giudizio si concludeva con la sentenza 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, in cui le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale:

“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. ”.

Con successive ordinanze n. 5 del 1° giugno 2021 della Sezione Terza centrale di appello e n. 25 del 11 giugno 2021 della Sezione Prima

centrale di appello, le Sezioni riunite di questa Corte dei conti sono state nuovamente investite in sede nomofilattica, al fine di pronunciarsi in ordine al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Invero, le Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2021/QM, dopo aver precisato che *“per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni”*, hanno risolto la questione di massima affermando il seguente principio:

“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Pertanto, per ciò che concerne il caso di specie, il Collegio di secondo grado ha ritenuto che il sig. xx, abbia il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.

Conseguentemente, non accoglieva il secondo motivo di grave dell'appello in quanto, nella fattispecie, non si tratta di computare due

volte la medesima anzianità di servizio, ma di applicare correttamente la normativa di settore ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo pensionistico.

In conclusione, la sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione sugli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, deve essere riformata nei termini di cui è espressione il principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nelle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021/QM.

Infine, veniva disposta la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

5. Ricorso per l'ottemperanza della sentenza nr. 291/2022 della Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

In data 21 dicembre 2023 il legale del sig. xx presentava ricorso per l'ottemperanza della sentenza nr. 291/2022 di questa Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

In tale ricorso si evidenziava che:

a) xx, graduato dei Carabinieri in congedo, per il tramite di altro difensore adiva codesta la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione della parte retributiva della pensione mista ai sensi dell'art 54 D.P.R. n.1092/73.

Trattandosi di pensione liquidata prima del trasferimento delle relative competenze all'Inps, venivano evocati in giudizio il Ministero, quale

ente che aveva emanato il provvedimento di attribuzione delle pensioni (ordinaria e di privilegio), e l'INPS, quale soggetto deputato al pagamento.

Il ricorso veniva accolto dal giudice di prime cure con sentenza nr 3/2020 ma i resistenti interponevano appello;

b) all'esito del gravame, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata e in aderenza ai noti principi espressi in materia dalle SS.RR. della Corte dei conti, veniva riconosciuto al militare il diritto al ricalcolo ex art 54, tuttavia con aliquota annua del 2,44%;

c) conseguentemente, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto procedere con ulteriore determina di pensione e pedissequo ricalcolo (aliquota al 2,44% annuo), mentre l'Inps avrebbe poi dovuto procedere al relativo in pagamento;

d) in data 05.12.2022 veniva notificata la richiamata sentenza di appello a Inps e Ministero, con contestuale istanza di adozione dei necessari provvedimenti;

e) in data 29.11.2022 il Ministero della Difesa, Comando Generale Carabinieri CNA Chieti, trasmetteva all'Inps (ai fini del pagamento) e, per conoscenza anche al sig. xx tramite il suo difensore, il provvedimento di ricalcolo della pensione normale, con aliquota al 2,44% annuo come disposto dalla sentenza di appello;

f) con p.e.c. del 7.12.2022 l'Inps, dato atto di avere ricevuto il decreto di riliquidazione di pensione ordinaria n. 142 del 14/11/2022, richiedeva al Ministero la trasmissione anche del decreto di riliquidazione pensione privilegiata;

g) pertanto, il Ministero della Difesa trasmetteva all'INPS anche l'ulteriore Decreto Dirigenziale n. 2 126 del 21/12/2022, di ricalcolo della pensione privilegiata;

h) non essendo pervenuta alcuna comunicazione di pagamento da parte dell'Inps, in data 06.02.2023 veniva inoltrata all'istituto previdenziale espressa diffida ed in data 02.05.2023 veniva inoltrato un nuovo sollecito, del pari rimasto inevaso.

Pertanto, il Sig. xx- come sopra rappresentato e difeso, stante l'inottemperanza dell'Inps alla statuizione portata dalla sentenza nr 291/2022 e il suo concreto, quanto attuale, interesse a che il trattamento pensionistico venga definito in maniera certa, con conseguente pagamento - presentava ricorso per l'ottemperanza della sentenza nr. 291/2022 di questa Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti.

5.1 Conclusioni del legale del ricorrente sig. xx.

Pertanto, il legale del ricorrente sig. xx chiede a questa Sezione di;

- 1) accogliere il ricorso dichiarando l'inottemperanza da parte dell'Inps alla sentenza nr. 291/2022;
- 2) e per l'effetto, atteso che il Ministero – Comando carabinieri – ha trasmesso all'istituto i decreti di riliquidazione sia della pensione ordinaria che privilegiata, ordinare all'Inps di ottemperare eseguendo il pagamento nel termine di giorni 30 (o altro ritenuto congruo);
- 3) nominare, sin da subito e per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta;

- 4) indicare le modalità esecutive per l'ottemperanza secondo il migliore apprezzamento della Corte dei conti;
- 5) considerare inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione, provvedendo di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- 6) fissare, sin da adesso, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- 7) con condanna dell'istituto inadempiente al pagamento di spese e competenze professionali per la presente fase e attribuzione diretta al procuratore-difensore.

6. Memoria del Ministero della Difesa.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con memoria del 22 marzo 2024 in cui si evidenziava che:

- a) il sig. xx, App. Scelto CC in congedo, ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 10.06.1983 al 19.03.2002, data in cui è cessato dal servizio per riforma a decorrere dal 20.03.2002 con un'anzianità complessiva, al congedo, di 22 anni, 05 mesi e 05 giorni;
- b) il Comando Regione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Danaro e NAF a seguito del collocamento in congedo del militare ha emesso il Decreto Ministeriale **n. 643 del 10.10.2005**, con il quale ha liquidato la pensione ordinaria definitiva in favore del Sig. xx a decorrere dal 20.03.2002 nella misura annua lorda di € 12.154,26;

- c) con il ricorso in primo grado presentato il 07.02.2018** alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, il militare ha chiesto *“l’accertamento e la declaratoria del maturato diritto...al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 DPR n. 1092/1973 nonché alla rideterminazione del trattamento previdenziale con l’applicazione del beneficio di cui all’art.3 comma 7, del D. Lgs. N.165/97”*;
- d)** il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – C.N.A. Ufficio Contenzioso – si costituiva nel giudizio n. 71013 con memoria del 10.07.2018, insistendo per il rigetto del ricorso;
- e)** anche l’Istituto Previdenziale si costituiva in giudizio con memorie trasmesse in data 15.03.2019 e 18.10.2019 insistendo per il rigetto del ricorso, in particolare, dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che il ricorrente non avrebbe in ogni caso titolo al beneficio previdenziale richiesto, non avendo fornito la prova del fatto se alla data del 31.12.1995 poteva vantare almeno 15 anni di servizio utile;
- f)** la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza n. 3/2020 ha accolto parzialmente il ricorso del sig. xx:
- ”riconoscendo il diritto di quest’ultimo a vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1 del D.P.R.1092/1973 e non già quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile;*

sulle somme arretrate spettanti in esecuzione della presente decisione andranno corrisposti interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti e alle condizioni di cui alla sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n. 10/CM/02, con conseguente riconoscimento della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Allo stesso tempo rigettava l'istanza di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165 del 1997, compensando le spese di giudizio;

g) il Ministero della Difesa n data 25.06.2020 proponeva appello, rubricato al n.r.g. n. 57028 chiedendo l'annullamento della Sentenza n. 3/2020 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania – depositata in Segreteria il 02.01.2020, non notificata all'Amministrazione costituita in primo grado nei modi e nei termini di legge.

Tale sentenza di primo grado veniva impugnata anche dall'INPS con appello incidentale;

h) la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza n. 291/2022 depositata in segreteria in data 10.08.2022 del giudizio n. 57028, accoglieva parzialmente gli appelli, riconoscendo al xxil diritto a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%;

i) la citata Direzione del Ministero della Difesa con **lettera prot. 82111 datata 12.09.2022** trasmetteva per competenza al C.N.A. dei CC. Contenzioso e ufficio T.E.Q. di Chieti, la sentenza n. 291/2022 della

Terza Sezione Giurisdizionale Centrale D'Appello con la quale l'appello proposto dalla scrivente era stato parzialmente accolto;

j) in data 29 novembre 2022 il C.N.A. di Chieti - ufficio T.E.Q. con nota n. 213345GS/5-1 prot. PND trasmetteva il decreto di liquidazione della pensione normale n. 142 in datato 14 novembre 2022 che modificava e sostituiva il precedente provvedimento n. 120 del 01.09.2021, dando esecuzione alla Sentenza n. 291/2022 della Corte dei conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello;

k) pertanto, detta Amministrazione, sulla base del nuovo Decreto di pensione ordinaria, provvedeva con il D.M. n. 2126 del 21.12.2022 a rideterminare la pensione privilegiata ordinaria di 5^a categoria a decorrere dal 20.03.2002 a vita;

l) con nota n. 121186 del 29.12.2022 la stessa Direzione provvedeva ad inviare il citato D.M. n. 2126 all'INPS di Napoli e per conoscenza allo studio legale Passiatore e al ricorrente xx;

m) con il ricorso di cui al presente giudizio il militare ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 291/2022 del giudice di appello della Corte dei conti, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di pagamento, nonostante le ripetute richieste rivolte all'INPS;

n) al riguardo il Ministero della Difesa evidenzia di avere già provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 291/2022 della Terza sezione centrale d'appello della Corte dei conti, con l'emissione del D.M. n. 2126 del 21.12.2022, di riliquidazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria;

o) con nota prot. 0121186 in data 29.12.2022, inviata per conoscenza anche allo Studio Legale Passiatore e al Sig. xx, il citato decreto veniva trasmesso per il pagamento alla competente sede INPS – Gestione Dipendenti Pubblici di Napoli;

p) pertanto, avendo il Ministero della Difesa dato esecuzione alla sentenza con l’emissione del D.M. n. 2126/2022, si ritiene che solo l’Istituto di Previdenza possa dare contezza dell’avvenuto pagamento o meno delle poste pensionistiche, in applicazione del provvedimento da ultimo citato;

q) si evidenzia che, mentre compete all’Amministrazione Centrale procedere all’adozione di tutti gli atti propedeutici e preparatori ai fini dell’emissione del provvedimento finale, nonché l’emissione di quest’ultimo quale provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico (Decreto Ministeriale), compete all’ INPS (ex gestione INPDAP) , quale **ente ordinatore secondario di spesa**, procedere alla liquidazione delle somme indicate nei decreti ministeriali nonché l’effettuazione, in via autonoma, di conguagli, ritenute, conteggi, recuperi ed assegni accessori al trattamento pensionistico;

r) il ricorrente non censura l’operato del Ministero della Difesa, non contestando nel merito il provvedimento adottato, ma insistendo a che l’INPS - ordinatore secondario di spesa - provveda a liquidare le somme indicate.

6.1 Conclusioni del Ministero della Difesa.

Pertanto, il Ministero della Difesa chiede a questa Sezione di:

1) dichiarare la cessazione della materia del contendere, con riguardo alla posizione del Ministero della Difesa, alla luce dell'avvenuta emanazione da parte dell'Amministrazione del decreto concessivo n.2126 di trattamento privilegiato in esecuzione della sentenza n. 291/2022 di Codesta Corte;

2) tenere indenne il Ministero della Difesa da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese del presente giudizio, avendo dato – per la parte di propria competenza - esecuzione alla sentenza di cui oggi si chiede l'ottemperanza;

in via subordinata;

3) si eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della Legge 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

7. Memoria dell'INPS del 27.9.2024

Si è costituito in giudizio l'INPS con apposita memoria del 27.9.2024 in cui dopo aver premesso che la domanda non è fondata, evidenzia quanto segue.

a) Il sig. xx è titolare di pensione privilegiata ordinaria di quinta categoria con decorrenza marzo 2002; i cui criteri di calcolo sono stabiliti dall'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973;

b) il secondo comma del ridetto articolo dispone che il trattamento è pari ad una specifica percentuale (variabile dal 100% al 30% a seconda della categoria delle infermità e lesioni) della base pensionabile. Il quarto comma del ridetto art. 67 contempla tuttavia un metodo di calcolo alternativo;

c) per i militari che abbiano maturato l'anzianità di servizio di cui al primo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973, la pensione privilegiata è infatti liquidata con gli ordinari criteri previsti per la pensione normale, ma l'importo così ottenuto è aumentato di un decimo;

d) fra i due trattamenti liquidati con i sopra descritti criteri viene posto in pagamento quello più favorevole per il pensionato.

7.1 Rideterminazione pensione in esecuzione della sentenza n. 291/2022.

Con decreto n. 142/2022, il Ministero ha rideterminato la pensione normale in esecuzione della sentenza n. 291/2022.

Ad avviso dell'INPS, dal foglio di calcolo (che non risulta allegato alla memoria), il rendimento complessivo applicato alla quota retributiva del trattamento (quota corrispondente ad un'anzianità di 11 anni e 5 mesi) è stato pari al 27,86% della retribuzione pensionabile. Il coefficiente impiegato, quindi, è quello del 2,44% annuo. L'ammontare complessivo del trattamento è risultato pari ad € 11.936,34 a decorrere dal 20 marzo 2002 e ad € 12.549,96 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Tali importi fungono dunque da base per l'aumento del decimo onde ottenere la misura della pensione privilegiata ex art. 67, quarto comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

7.2 Rideterminazione pensione privilegiata DM 21.12.2022 n.2126.

Con il decreto del 21.12. 2022, n. 2126 il Ministero della Difesa ha poi rideterminato la pensione privilegiata anche secondo il calcolo a percentuale, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973.

Poiché le infermità dalle quali è affetto il xx sono ascrivibili alla quinta categoria, il trattamento corrisponde al 60% della base pensionabile.

L'ammontare complessivo della pensione privilegiata così determinata è risultato pari ad € 15.6756,62 a decorrere dal 20 marzo 2002 e ad € 16.756,80 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Giova a questo punto rilevare che i coefficienti di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono del tutto incompatibili con lo speciale sistema di calcolo della pensione privilegiata di cui al secondo comma dell'art. 67 del medesimo decreto.

Ed invero poiché l'importo della pensione in pagamento deve essere, puramente e semplicemente, pari al 60% della base pensionabile, a prescindere dalla anzianità di servizio maturata dall'interessato, la consistenza del rendimento acquisito al 31 dicembre 1995 non può avere nessuna concreta influenza nella determinazione della misura della pensione, trattandosi infatti di rendimento destinato ad essere "assorbito" dalla percentuale unica (60%) sulla base della quale il vitalizio deve essere calcolato.

Del resto nel descritto sistema "a percentuale" neppure sussiste una quota di pensione, maturata al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n. 335/1995, suscettibile di essere determinata con il sistema retributivo ed in applicazione del coefficiente di rendimento di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (si noti, al riguardo, che la sentenza che ha definito il giudizio di merito ha accertato il diritto del xx «di vedersi applicato, sulla quota parte

della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995 [enfasi grafica del resistente], un coefficiente di rendimento pari al 2,44%»).

Ad avviso dell'INPS il predetto coefficiente di rendimento, per contro, influisce sul calcolo della pensione privilegiata determinata ai sensi del quarto comma del ridetto art. 67, ovvero il trattamento che deve essere posto in pagamento se più favorevole rispetto a quello calcolato con il criterio a percentuale.

Ne consegue che occorre preventivamente determinare l'ammontare della pensione normale (ossia la pensione calcolata secondo i criteri ordinari), che deve essere poi aumentato di un decimo.

Sennonché, nel caso di specie, il calcolo normale con aumento del decimo si è rivelato meno favorevole di quello a percentuale.

Invero, la misura della pensione normale ottenuta applicando il coefficiente annuo del 2,44% alla quota retributiva è risultata pari:

- ad € 11.936,34 a decorrere dal 20 marzo 2002 (e dunque ad € 13.129,97 con l'aumento del decimo)
- ad € 12.549,96 a decorrere dal 1° gennaio 2003 (e dunque ad € 13.804,95 con l'aumento del decimo).

Pertanto, ad avviso dell'istituto previdenziale ne consegue che l'importo della “nuova” (ossia ricalcolata con il coefficiente del 2,44% annuo in esecuzione della sentenza n. 291/2022) pensione privilegiata liquidata al sig. xx con il sistema dell'aumento del decimo è risultato inferiore rispetto a quello della pensione liquidata con il sistema a percentuale.

Pertanto, nel caso di specie, deve essere posto in pagamento il trattamento privilegiato liquidato con il criterio a percentuale di cui all'art. 67, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 (insensibile alla variazione delle aliquote di rendimento) e non già quello liquidato con il criterio dell'aumento del decimo di cui all'art. 67, quarto comma, del medesimo d.P.R. (trattamento che, invece, ha risentito della variazione del coefficiente, ma comunque non in misura tale da divenire più elevato rispetto a quello liquidato con il sistema alternativo).

In conclusione, dall'effettuato ricalcolo della pensione in esecuzione della sentenza n. 291/2022 non è scaturita alcuna partita a credito dell'istante.

7.4. Conclusioni dell'INPS

Per tutte le sopra esposte considerazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiede a questa Sezione di appello si respingere l'avverso ricorso per giudizio di ottemperanza.

8. Memoria del difensore del sig. xx

Con successiva memoria del 28.9.2024 il difensore del sig. xx ha chiesto la causa passi in decisione, con accoglimento del ricorso conformemente alle conclusioni lì rassegnate.

9. All'odierna udienza, le parti presenti Ministero della Difesa ed INPS riportandosi agli atti, hanno confermato le richieste ivi formulate.

DIRITTO

1. Va respinto il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 291/2022.

2. La questione controversa concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari (o per gli appartenenti ai corpi ad essi

assimilati), che sono cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Invero, il sig. xx, ex militare con diritto a trattamento pensionistico di anzianità e titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto ossia retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995" (calcolate ex D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), e *"contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996"* (calcolate ex legge 08.08.1995, n. 335) al 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Invero, il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni 10 o più (cfr., art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995.

3. I diversi orientamenti applicativi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

L'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 stabilisce ai primi due commi che:

1. "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno

quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, richiamato dall'INPS, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente ha valorizzato la previsione del comma 2 dell'art.54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurre che la disposizione del comma 1 non sia riferita soltanto a coloro che cessino dal servizio con un'anzianità di servizio compresa tra i quindici e i venti anni di anzianità, ma valga a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

4. Le sentenze n.1 e n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

La complessa materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in due pronunce depositate nel 2021.

In un primo tempo, le SS.RR. sono state chiamate a decidere - ai fini della corretta ed uniforme interpretazione dell'articolo 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - in ordine alla seguente questione di

massima: *“se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni”*.

In altri termini se la *“quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba:*

- *essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto articolo 54;*
- *oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”*.

5. La sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la prima sentenza n. 1/2021/QM del 4.1.2021, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

In relazione all’ambito di operatività della normativa di cui si tratta, le Sezioni riunite hanno inoltre ritenuto che:

“l’articolo 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e in particolare non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato articolo 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995 del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”.

Quanto all’individuazione dell’aliquota di rendimento, la regola in concreto applicabile al collocamento in quiescenza secondo il sistema retributivo, è quella del: *“coefficiente massimo dell’80% espressamente previsto dal legislatore all’articolo 54, comma 7, che determina l’attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall’ovvio calcolo $2,20\% \text{ all’anno} \times 20 \text{ anni} = 44\%$.”* (sent. SS.RR. 1/QM/2021, citata).

Tuttavia, tale sentenza escludeva l’applicazione di tale coefficiente coloro i quali avevano maturato **un’anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995**, creando di fatto una disparità di trattamento.

Infatti, nella richiamata sentenza n.1/QM/2021 si precisava che: *“l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

6. La sentenza n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con la seconda sentenza n.12/2021/QM le stesse SS.RR. hanno definitivamente chiarito che tale aliquota, trova applicazione anche nei confronti di coloro i quali abbiano maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995, come affermato dalla

giurisprudenza prevalente delle Sezioni centrali di questa Corte.

Infatti, è stato affermato che: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione 8 dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

7. Esito del giudizio

Il Collegio ritiene che sia il Ministero della Difesa che l'INPS abbiano dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza nr. 291/2022 di questa Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti che aveva riconosciuto al sig. xx *“il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.”*

Pertanto, il ricorso per giudizio d'ottemperanza va respinto.

Circa le spese del presente giudizio, il Collegio - constatati i tempi con i quali sia il Ministero della Difesa che l'INPS hanno dato esecuzione al giudicato, senza irragionevole ritardo – compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale Centrale di appello, con riferimento al giudizio di ottemperanza iscritto al n. RG 61260

respinge il ricorso per giudizio di ottemperanza

della sentenza nr. 291/2022 di questa Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti con compensazione delle spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente